



Confartigianato



Associazione Artigiani Piccole e Medie Imprese di Trieste

Spettabili Imprese Associate,

alla presente alleghiamo la risposta del Prefetto di Trieste Valerio Valenti al quesito posto da Confartigianato in merito alla possibilità di “applicare anche in Friuli Venezia Giulia l’interpretazione, già adottata dai pregiatissimi Prefetti della Regione Lombardia, secondo la quale la clientela possa spostarsi fuori dal comune di residenza presso le attività non sospese dei servizi alla persona (barbiere, parrucchiere, estetiste, tatuatori ecc.), lavanderie, riparatori di autoveicoli, somministrazione di alimenti per asporto, botteghe artigianali di produzione, ecc...”.

Nella risposta viene sottolineato che è giustificato lo spostamento per usufruire di un servizio solo nei casi in cui:

- tale servizio non sia disponibile presso il Comune di residenza, domicilio o abitazione;
- ci si sposti solo tra Comuni attigui (compilando l’autodichiarazione per gli spostamenti);
- la situazione di necessità sia legata ad una **concreta mancanza** o **sostanziale limitatezza** o **dimostrata non convenienza economica** del servizio nel comune di residenza, domicilio o abitazione.

Tale risposta deriva dal presupposto che una valutazione solo “soggettiva” delle esigenze personali finirebbe con lo svilire l’efficacia reale delle disposizioni oggi vigenti.

Cordialità

Il Segretario Generale

(Enrico Eva)



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste

Trieste, data del protocollo

**Alla CONFARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA
c.a. signor Presidente dott. Graziano Tilatti**

E p.c. SIGNOR PREFETTO di

**UDINE
GORIZIA
PRODENONE**

Oggetto: Limitazioni agli spostamenti in zona arancione art. 2, comma 4, lett. b) D.P.C.M. 3/11/2020.-

Si fa riferimento alla mail del 16 corrente, concernente l'oggetto, con la quale è stato chiesto a questa Prefettura *“se sia possibile applicare anche in Friuli Venezia Giulia l'interpretazione, già adottata dai pregiatissimi Prefetti della Regione Lombardia, secondo la quale la clientela possa spostarsi fuori dal comune di residenza presso le attività non sospese dei servizi alla persona (barbiere, parrucchiere, estetiste, tatuatori, etc.) lavanderie, riparatori di autoveicoli, somministrazione di alimenti per asporto, botteghe artigianali di produzione, etc., purché sia garantito l'afflusso contingentato della clientela da parte dei professionisti di fiducia”*.

Va premesso che l'interpretazione proposta sembra omettere di considerare che l'art. 2 del D.P.C.M. del 3 corrente consente lo spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi ove *“non disponibili in tale comune”*.

Si ritiene che ogni valutazione non possa prescindere dal dato letterale della norma in riferimento e che eventuali interpretazioni eccessivamente estensive (*ad es. recarsi presso una grande catena internazionale perché si vuole acquistare il bene di quella marca o perché il supermercato pratica una speciale offerta*) finirebbero con lo svilire l'efficacia reale delle disposizioni in commento rispetto alle finalità per le quali sono state previste.

Nello stesso tempo non si può prescindere anche dalla considerazione del tipo di attività/servizio alla persona e in questo senso si ritiene che, per rimanere nell'esempio fatto, una risposta che possa superare la limitazione posta dalla norma in commento (*ovvero la non disponibilità nel comune di residenza, domicilio o abitazione*) non possa prescindere da una



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste

valutazione “oggettiva” e non “soggettiva” della esigenza che sta a giustificazione dello spostamento.

Sulla scorta di tali premesse e nell’ottica dell’utilizzo del “*buon senso*” non in termini di prevalenza rispetto all’esigenza assolutamente primaria di non creare condizioni che favoriscano la diffusione dell’epidemia, ne deriva che le deroghe al divieto di cui all’art. 2, comma 4, lett. b) per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi devono essere ritenute giustificate solo ove alla base ci siano comunque situazioni di necessità legate ad una concreta mancanza o sostanziale limitatezza o dimostrata non convenienza economica del servizio nel comune di residenza, domicilio o abitazione e/o che di detto servizio non si possa usufruire con modalità alternative (*consegna a domicilio, acquisto via web, ecc.*). E ciò con la ulteriore precisazione che lo spostamento potrebbe avvenire solo tra Comuni contigui.

Tale conclusione risulta funzionale anche in relazione alla necessità di garantire obiettività nell’azione di accertamento degli illeciti in quanto consente di limitare al massimo gli spazi di libera interpretazione.

Troppo rilevanti - si comprenderà - sono gli interessi in gioco per ritenere le vigenti disposizioni soggette ad interpretazioni che ne determinano la pratica e sostanziale inapplicabilità e ciò soprattutto ove si consideri che la riduzione dei fattori di rischio, incidendo efficacemente sulla riduzione del contagio, consentirebbe di limitare temporalmente le restrizioni vigenti e, quindi, il disagio della cittadinanza. Del resto occorre anche considerare che a breve la situazione epidemiologica del Friuli Venezia Giulia sarà nuovamente in valutazione da parte degli Organismi centrali deputati e che, sulla scorta dei relativi risultati, potranno essere svolti nuovi approfondimenti per aggiornate conclusioni.

In ogni caso la interpretazione di codesta Organizzazione e le riferite considerazioni di questo Ufficio sono state portate all’attenzione della Presidenza del Consiglio con richiesta di indicazioni in merito. Non si mancherà di riferire sull’esito del carteggio.

IL PREFETTO
(Valenti)